

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANNIRONI, SPATARO e TOGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

Adeguamento delle legislazioni sulle pensioni e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali. Modifiche a norme della previdenza forense

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che si ha l'onore di presentare, vuole avere anzitutto il carattere di una iniziativa intesa all'adeguamento delle leggi alla Costituzione, in uno specifico settore della previdenza nel quale le disposizioni legislative vigenti, in alcune parti fondamentali, sono in contrasto con il dettato costituzionale.

La Carta costituzionale con norme tassative « tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni » e garantisce il lavoratore riconoscendogli in particolare, nel caso in cui dà una prestazione continuativa, esclusiva ed assorbente della sua capacità, il diritto soggettivo alla retribuzione che deve essere « in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè ed alla famiglia un'esistenza libera »; retribuzione che, come è stato precisato da ultimo nella sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 9 dicembre 1968, è anche quella differita nel tempo in cui si concreta il trattamento pensionistico.

Il dettato normativo della Costituzione e le decisioni della Corte costituzionale rivelano facilmente l'incostituzionalità di alcune parti della legislazione vigente che disciplinano il trattamento previdenziale dei dottori

commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali esercenti la libera professione.

In particolare il trattamento è manifestamente incostituzionale perchè è stabilito in modo che, dopo trenta anni di attività, è assicurato un minimo di pensione irrisorio.

Ad eliminare la situazione che si denuncia, si propone, anzitutto, una modificazione legislativa che aumenti le pensioni di vecchiaia e di reversibilità erogate dalle casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali; modificazione che non importerebbe alcun onere per lo Stato, perchè, per la legislazione vigente che regola dette casse, gli oneri dei trattamenti pensionistici previsti dalle stesse gravano sulle categorie interessate. Infatti, il gettito del contributo assicurato a ciascuna delle due casse di previdenza dalle rispettive leggi istitutive e dalla legge n. 410 del 1968 è tale, come si evidenzia dai bilanci, da consentire il permanente adeguamento delle prestazioni che il presente disegno di legge intende stabilire a favore degli assistiti.

Le pensioni che le casse sopra indicate attualmente corrispondono ai loro iscritti,

sono di una esiguità inimmaginabile. Basti pensare che detti professionisti, dopo una intera vita di lavoro, percepiscono degli assegni di pensione intorno alle lire 20.000 mensili, che possono definirsi indecorosi ed umilianti.

Proprio in questo periodo, il Parlamento ha ritenuto che è suo compito prioritario quello di andare il più possibile incontro alle aspirazioni dei pensionati che svolgevano attività dipendenti ed a quelle dei lavoratori che, avvicinandosi all'età della pensione, hanno diritto di poter guardare con maggior serenità al loro domani.

Si è, quindi, dell'avviso che a questa nuova realtà morale e materiale, oltrechè costituzionale, debbano adeguarsi anche le due casse menzionate, che sono delle pubbliche istituzioni, affinché le categorie libere professionali, delle quali esse sono la democratica espressione, non abbiano la sensazione deprimente di essere respinte ai margini della considerazione nazionale, quasi che l'apporto da esse dato al progresso della collettività non abbia l'apprezzamento che merita.

Le soluzioni proposte trovano accoglienza nella nuova situazione finanziaria nella quale le due casse si sono venute a trovare dopo l'entrata in vigore della legge n. 410 del 1968, ed esse non possono essere ulteriormente rinviate, in quanto i miglioramenti, le innovazioni e le integrazioni, che s'intendono introdurre col presente disegno di legge, rispondono ad un'esigenza di giustizia sociale verso categorie benemerite e sono inoltre consone al livello di sviluppo civile ed economico conseguito dalla nostra società.

Pertanto gli obiettivi principali, che con questo disegno di legge si vogliono raggiungere, sono:

l'aumento dei minimi delle pensioni di vecchiaia spettanti alle categorie libere professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali;

l'aumento delle relative pensioni di invalidità;

il conseguente aumento delle pensioni di reversibilità e delle pensioni indirette,

ossia delle pensioni corrisposte rispettivamente ai superstiti di dottori commercialisti e di ragionieri e periti commerciali già fruanti di pensione oppure premorti al pensionamento;

l'istituzione dell'assistenza sanitaria a favore di dette categorie.

Questo dell'assistenza sanitaria a favore delle categorie dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali è pure un problema urgente e indilazionabile.

Non c'è oramai quasi più alcuna categoria italiana che non abbia la propria assistenza sanitaria. È giusto, quindi, che i professionisti sopra indicati siano autorizzati ad organizzarsi a questo fine che può ben dirsi abbia un valore primario tra gli impegni di una società nazionale moderna ed avanzata quale vuole essere quella italiana.

La copertura finanziaria del fabbisogno per l'assistenza sanitaria è basata sul costo delle prestazioni sanitarie convenzionate dalla classe forense con l'ENPADEDP in lire 55.000 annue per nucleo familiare. A tale occorrenza contribuirebbero singolarmente le due casse dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali con lire 25.000 annue per nucleo familiare: contribuzione che rientra perfettamente nelle previsioni di spesa delle due casse per le quali il fabbisogno finanziario è, come già detto, assicurato. La differenza di lire 30.000 per nucleo familiare sarà versata dagli assicurati stessi alle rispettive casse.

Con gli articoli del disegno di legge che vanno dal numero 1 al numero 11 si vuole promuovere l'aumento delle pensioni dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali e nel contempo dare al sistema delle stesse una configurazione organica e, quindi, funzionale.

Verrebbe ad eliminarsi, con ciò, una situazione che offende la dignità ed il decoro di detti liberi professionisti, alla cui competenza tecnica tanto deve la collettività nazionale per il progresso economico realizzato in questi anni e per l'aumento della ricchezza conseguito particolarmente nel settore delle aziende industriali e commerciali.

Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 hanno l'intento di consentire alle due casse dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali di organizzarsi per costituire un'adeguata assistenza medica a favore dei propri iscritti, regolandosi per questa delicata ed importante funzione nel modo che esse reputeranno più utile e conveniente, tenuto conto delle esperienze acquisite dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali, con la quale, se occorre, attuando gli indirizzi orientativi del momento politico, potranno anche consorzarsi.

Verrebbe addossata ai massimi organi collegiali delle due casse, eletti democraticamente, la responsabilità di stabilire le strutture organizzative strettamente necessarie, le prestazioni mediche erogabili, in relazione alle necessità e possibilità delle singole categorie, e l'ammontare del contributo personale sanitario a carico di ogni iscritto, che dovrà corrispondere, per quanto possibile, alle necessità di autofinanziamento dei nuovi servizi.

Gli articoli 18 e 20 mirano ad incrementare le entrate delle casse dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali allo scopo di permettere alle stesse di poter fronteggiare le maggiori spese conseguenti all'aumento delle relative pensioni, mentre con l'articolo 19 si corregge un er-

rore nel quale è incorsa la legge 12 marzo 1968, n. 410, quando inavvertitamente si è abolita la contribuzione già dovuta alle anzidette due casse per i procedimenti concorsuali.

Gli articoli 21, 22 e 23 disciplinerebbero in maniera più organica la possibilità degli impieghi delle liquidità finanziarie delle casse anzidette e della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali.

L'articolo 24 eliminerebbe finalmente una situazione di sperequazione fra le casse dei liberi professionisti, rendendone uniforme il criterio di elezione degli amministratori, e ciò anche in considerazione dell'auspicabile consorzio fra le stesse.

L'articolo 25 provvederebbe alle indispensabili soppressioni delle disposizioni legislative incompatibili.

Onorevoli senatori, con il presente disegno di legge verranno a realizzarsi importanti aspirazioni delle categorie libere professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali e principalmente dei pensionati appartenenti alle stesse e verranno realizzate migliori condizioni di adattamento con la previdenza della Cassa forense. Raccomandandolo alla vostra attenzione, si chiede di approvarlo integralmente.

DISEGNO DI LEGGE

AUMENTO DELLE PENSIONI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Art. 1.

Le prestazioni previdenziali delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali consistono nella liquidazione di pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità, di pensioni ai superstiti e di indennità *una tantum*, nella misura e con le norme stabilite negli articoli seguenti.

Per provvedere alla determinazione dell'importo delle prestazioni di cui al precedente comma è istituito per ciascun iscritto un conto individuale alimentato dai contributi fissi personali, dai versamenti volontari e dalle quote di riparto delle entrate di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 17 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, ed agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, numero 410, per le parti spettanti alle anzidette due Casse.

Le pensioni annuali sono corrisposte in tredici ratei mensili posticipati di uguale misura.

Art. 2.

La pensione diretta di vecchiaia viene corrisposta ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e periti commerciali:

a) al compimento del 65° anno di età e dopo almeno 25 anni di iscrizione e di contribuzione alle rispettive Casse;

b) al compimento del 70° anno di età purchè abbiano compiuto almeno venti anni di contribuzione.

Art. 3.

L'ammontare della pensione di vecchiaia si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti di cui alla allegata tabella 1, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore alle lire 1.300.000 annue, è integrato, dalle rispettive Casse, sino a tale importo.

Art. 4.

La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'Albo, all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente, ed in misura non inferiore al 50 per cento, la capacità all'esercizio della sua professione.

Il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alle condizioni che il dottore commercialista o il ragioniere e perito

commerciale siano stati iscritti ed abbiano contribuito alla Cassa da almeno cinque anni all'atto della sopravvenuta invalidità.

L'ammontare della pensione di invalidità si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della allegata tabella 2, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore alle lire 1.300.000 annue, è integrato sino a tale importo dalle rispettive Casse.

Art. 5.

La pensione ai superstiti del pensionato è corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

La pensione ai superstiti dell'iscritto deceduto prima del pensionamento è corrisposta ai familiari di cui al comma precedente quando possono essere fatti valere almeno cinque anni effettivi di iscrizione e di contribuzione.

L'ammontare della pensione di cui al comma precedente si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della allegata tabella 3, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

L'ammontare di cui al comma precedente, qualora risulti inferiore alle lire 650.000 annue, è integrato sino a tale importo dalle rispettive Casse.

Art. 6.

La misura delle pensioni corrisposte ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410, è fissata in lire 520.000.

Art. 7.

L'indennità *una tantum* costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto è corrisposta:

a) all'iscritto colpito da invalidità permanente, nella misura indicata al prece-

dente articolo 4, prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui allo stesso articolo 4;

b) al coniuge ed ai figli minori o invalidi, in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto a pensione da parte dei superstiti. In mancanza dei suddetti eredi la liquidazione del conto è devoluta alla Cassa.

Ove l'indennità liquidabile risulti inferiore ad un milione di lire, è integrata dalle rispettive Casse sino a tale importo.

Art. 8.

I dottori commercialisti e i ragionieri e periti commerciali che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, avevano compiuto il 50° anno di età e risultavano iscritti ai rispettivi albi, sono riammessi nei termini di iscrizione e di riscatto per maturare il diritto alla pensione diretta di vecchiaia ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, purchè presentino le relative domande nel perentorio termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e paghino, entro lo stesso termine ed in unica soluzione, i contributi personali obbligatori annui a partire dal 1963 e le quote di riscatto previste dall'annessa tabella 4.

Coloro che, già iscritti alla Cassa, hanno esercitato il diritto di riscatto, possono versare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il conguaglio del riscatto medesimo per aver diritto a maturare la pensione di cui ai precedenti articoli 2 e 3 dopo il compimento del 65° anno di età.

Le giunte esecutive rispettivamente della Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa di previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali potranno consentire, su domanda, la rateazione del dovuto, entro un periodo massimo di tre anni. Gli interessati dovranno pagare gli interessi in ragione del 4,25 per cento annuo, a scalare.

Art. 9.

Presso le rispettive Casse sono istituiti quattro distinti fondi:

1) un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 17 delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160;

2) un fondo per le pensioni integrative alimentato dai contributi di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 17 delle precitate leggi e agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410, al netto delle somme destinate ai fondi di cui ai successivi numeri 3) e 4);

3) un fondo di riserva e di integrazione dei minimi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, alimentato, nella misura indicata al successivo articolo 10, dalle entrate di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 17 delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, ed agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410;

4) un fondo per l'assistenza, alimentato in misura del 7 per cento delle entrate di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 17 delle precitate leggi ed agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410.

Art. 10.

Ogni anno dall'ammontare delle entrate previste dalle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 17 delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, e dagli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione delle Casse, ivi comprese quelle necessarie per colmare gli eventuali *deficit* tecnici che fossero rilevati dai bilanci tecnici quadriennali, nonchè le somme necessarie per l'accreditamento nei conti individuali degli iscritti degli interessi per la parte eventualmente non coperta dal reddito degli investimenti della rispettiva Cassa.

Le rimanenti somme sono così ripartite:

il 57 per cento al fondo per le pensioni integrative, da ripartire in parti uguali fra i conti individuali degli iscritti;

il 36 per cento al fondo di riserva e di integrazione dei minimi;

il 7 per cento al fondo per l'assistenza.

Ove il fondo di riserva e di integrazione dei minimi risulti insufficiente per le occorrenze dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7, si provvederà al prelievo dell'eventuale differenza dal fondo per le pensioni integrative.

Art. 11.

I miglioramenti delle prestazioni previsti dai precedenti articoli si applicano alle pensioni in corso di godimento, con decorrenza dal primo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

DELL'ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Art. 12.

L'articolo 34 delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, viene così integrato:

« Le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sono autorizzate ad istituire, con gestioni e contabilità separate, il servizio di assistenza contro le malattie in favore dei propri iscritti e dei loro familiari ».

Art. 13.

Il servizio di assistenza sanitaria può essere prestato o da uno degli enti pubblici che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sono singolarmente autorizzate a stipulare la relativa convenzione, che dovrà essere approvata dai rispettivi comitati dei delegati, oppure può essere assunto dalle

Casse stesse, anche eventualmente in collegamento con altri enti similari, mediante l'organizzazione che sarà stabilita dai rispettivi comitati dei delegati, nelle forme e secondo i criteri e le modalità che più riteranno opportuni.

Spetterà pure ai rispettivi comitati dei delegati, in relazione alle possibilità finanziarie delle Casse, stabilire, con regolamento, quali prestazioni sanitarie debbano essere erogate ed il sistema da adottare per le stesse, se diretto, indiretto oppure misto.

Eventuali convenzioni con ospedali, cliniche o case di cura e sanitarie in genere saranno approvate dalle giunte esecutive delle predette due Casse nazionali di previdenza ed assistenza.

Art. 14.

Sono obbligatoriamente iscritti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che sono direttamente o indirettamente assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alle Casse di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, nonchè i dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e loro superstiti che fruiscono di pensione.

L'iscrizione all'assistenza sanitaria in una delle due Casse esclude la possibilità di iscrizione all'assistenza sanitaria dell'altra Cassa.

Gli iscritti che abbiano in corso polizze di assistenza malattie con compagnie private potranno ritardare la loro iscrizione obbligatoria, di cui al presente articolo, sino alla data di scadenza della polizza contratta. A questo fine essi dovranno inoltrare alla Cassa, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fotocopia autenticata della polizza da essi come sopra contratta, con evidenziata la data della sua scadenza.

Art. 15.

Sono considerati componenti la famiglia:

1) il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa. Quando il coniuge è

il marito dell'iscritta, la prestazione avrà luogo soltanto quando egli risulti inabile al lavoro e a totale carico dell'iscritta;

2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di età inferiore agli anni 21 o di età superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro;

3) gli ascendenti in linea retta conviventi a carico ed inabili al lavoro;

Nel caso in cui il titolare del rapporto assicurativo sia la madre commercialista, le prestazioni sono dovute alla stessa per i figli, qualora per i medesimi non sussista alcun titolo all'assistenza di malattia per assicurazione obbligatoria del padre.

Per l'iscrizione di detti familiari è richiesta la compilazione di apposito modulo corredato dallo stato di famiglia. Il diritto dei familiari dell'assicurato rimane in essere e cessa in una con quello dell'assicurato iscritto principale.

Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altra forma obbligatoria di assistenza o assicurazione malattia.

Art. 16.

Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie, le due Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono:

a) con un contributo personale annuo che sarà fissato dai rispettivi consigli di amministrazione e che potrà essere modificato in relazione alle necessità finanziarie del servizio di assistenza sanitaria. La riscossione da parte delle anzidette due Casse di tale contributo personale annuo potrà essere effettuata tramite i ruoli esattoriali, rispettando i modi e i termini per la esazione delle imposte dirette, nel qual caso le Casse sono autorizzate ad avvalersi delle ricevitorie provinciali, oppure direttamente tramite appositi conti correnti postali o con l'organizzazione che sarà ritenuta più opportuna;

b) con l'eventuale concorso delle rispettive casse da prelevarsi in conformità alle somme occorrenti per l'assistenza di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

Art. 17.

Quando ambedue i coniugi sono iscritti nello stesso Albo professionale degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, si corrisponde un solo contributo sanitario che è posto a carico del marito.

MODIFICHE DELLE LEGISLAZIONI RIGUARDANTI LE CASSE NAZIONALI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI

Art. 18.

Il contributo fisso personale obbligatorio annuo a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali è elevato, a partire dal 1969, a lire 81.500, senza distinzione della età dell'iscritto.

L'iscritto che non versa il contributo obbligatorio o interamente le quote di riscatto, entro l'anno cui si riferiscono, perde il diritto alla quota annua di riparto.

In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 40 delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, vale, per le riscossioni mediante ruoli esattoriali delle contribuzioni e percentuali dovute alle Casse anzidette, l'obbligo del « non riscosso come riscosso ».

Art. 19.

I dottori commercialisti ed i ragionieri e periti commerciali sono tenuti ad applicare sugli atti relativi alle procedure concorsuali,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di cui all'articolo-17 delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, le marche contributive « San Marco » e « Luca Paciolo » da lire 250, senza che essi abbiano l'obbligo dell'applicazione di qualsiasi altra marca a favore di altri enti previdenziali.

È annullata l'abrogazione della relativa disposizione stabilita nel secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 410.

Art. 20.

L'articolo 20 delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, viene così integrato:

« La percentuale prevista dagli articoli 20 delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, relativa all'incarico di sindaco nelle società è trattenuta dalle società stesse e versata entro trenta giorni alle rispettive Casse nazionali di previdenza ed assistenza, a seconda che il sindaco appartenga all'Albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali ».

Art. 21.

L'articolo 41 delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, viene così integrato:

« Le formalità e limitazioni per gli impieghi previste da leggi precedenti non sono applicabili alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali ».

Art. 22.

Le somme, delle quali la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali non abbia necessità di conservare la liquidità, sono impiegate:

- 1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- 2) in titoli di istituti esercenti il credito fondiario;
- 3) in beni immobili;

4) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 40 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.

In casi eccezionali il consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del comitato dei delegati.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia.

Le formalità e limitazioni al riguardo previste da leggi precedenti non sono applicabili alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali.

Art. 23

Le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali fruiscono della agevolazione fiscale dell'imposta fissa per gli acquisti e permute di immobili e per le accensioni, cancellazioni e postergazioni di ipoteche.

Art. 24.

In deroga a quanto disposto dagli articoli 5, 7 e 13 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il presidente, il vice presidente, il comitato dei delegati ed i componenti del consiglio di amministrazione, della giunta esecutiva e del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 25.

La lettera *a)* dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, viene integrato con le seguenti parole: « detto contributo va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna ».

Alla lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte, dopo le parole « su ogni delega di rappresentanza », le altre « relativa a ciascun periodo di imposta » e, dopo le parole « su ogni delega o mandato di rappresentanza », le altre « relativi a ciascun periodo di imposta ».

All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: « o dei funzionari che lo ricevono o ai quali è esibito o delle altre parti interessate ».

Art. 26.

È abrogato l'articolo 53 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

È abrogato l'articolo 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289.

È abrogato l'articolo 10 della legge 5 luglio 1965, n. 798.

Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge 12 marzo 1968, n. 237.

Sono abrogati il primo comma dell'articolo 18 e gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 42 e 43 delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1

IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA PER OGNI LIRA DI CAPITALE

Coefficienti per i quali va moltiplicato il conto individuale (alla data del pensionamento) per determinare l'ammontare della pensione annua di vecchiaia

Composizione del nucleo familiare

Età di pensionamento	Iscritto senza famiglia	Iscritto con moglie	Iscritto con moglie e figlio minore	Iscritto con moglie e 2 figli minori	Iscritto con moglie e 3 figli minori	Iscritto con moglie e 4 o più figli minori	Iscritto con 1 figlio minore	Iscritto con 2 figli minori	Iscritto con 3 figli minori	Iscritto con 4 o più figli minori
65	0,09834	0,08135	0,08094	0,08076	0,08041	0,07976	0,09683	0,09669	0,09628	0,09550
66	0,10188	0,08428	0,08385	0,08366	0,08331	0,08263	0,10032	0,10017	0,09974	0,09893
67	0,10570	0,08743	0,08699	0,08679	0,08642	0,08572	0,10407	0,10392	0,10347	0,10264
68	0,10991	0,09092	0,09046	0,09025	0,08987	0,08914	0,10822	0,10806	0,10760	0,10673
69	0,11460	0,09480	0,09432	0,09411	0,09371	0,09295	0,11284	0,11268	0,11219	0,11129
70	0,11975	0,09906	0,09855	0,09834	0,09792	0,09712	0,11791	0,11774	0,11723	0,11629
71	0,12517	0,10354	0,10301	0,10279	0,10235	0,10152	0,12325	0,12307	0,12254	0,12155
72	0,13094	0,10831	0,10776	0,10752	0,10706	0,10620	0,12893	0,12874	0,12818	0,12715
73	0,13765	0,11386	0,11328	0,11303	0,11255	0,11164	0,13553	0,13533	0,13475	0,13366
74	0,14507	0,12000	0,11939	0,11913	0,11862	0,11766	0,14284	0,14263	0,14202	0,14087
75	0,15302	0,12657	0,12593	0,12565	0,12511	0,12410	0,15066	0,15044	0,14979	0,14859
76	0,16130	0,13343	0,13274	0,13245	0,13189	0,13082	0,15882	0,15859	0,15790	0,15663
77	0,17053	0,14107	0,14035	0,14003	0,13944	0,13831	0,16791	0,16767	0,16694	0,16560
78	0,18050	0,14931	0,14855	0,14822	0,14759	0,14639	0,17773	0,17747	0,17670	0,17528
79	0,19175	0,15862	0,15781	0,15746	0,15679	0,15552	0,18880	0,18853	0,18772	0,18620
80	0,20455	0,16921	0,16834	0,16797	0,16725	0,16590	0,20141	0,20111	0,20025	0,19863

N.B. — Tali valori vanno moltiplicati per 0,89286 quando uno o più figli, tra quelli considerati nel nucleo familiare, siano invalidi.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2

IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' PER OGNI LIRA
DI CAPITALE

Coefficienti per i quali va moltiplicato il conto individuale (alla data del pensionamento) per determinare l'ammontare della pensione annua di invalidità

Composizione del nucleo familiare

Età di pensionamento	Iscritto senza famiglia	Iscritto con moglie	Iscritto con moglie e figlio minore	Iscritto con moglie e 2 figli minorenni	Iscritto con moglie e 3 figli minorenni	Iscritto con moglie e 4 o più figli minorenni	Iscritto con 1 figlio minore	Iscritto con 2 figli minorenni	Iscritto con 3 figli minorenni	Iscritto con 4 o più figli minorenni
30	0,07392	0,06736	0,06711	0,06704	0,06675	0,06621	0,08039	0,08027	0,07992	0,07928
31	0,07321	0,06671	0,06647	0,06640	0,06611	0,06558	0,07961	0,07950	0,07915	0,07852
32	0,07259	0,06615	0,06591	0,06584	0,06556	0,06503	0,07895	0,07883	0,07849	0,07786
33	0,07210	0,06570	0,06546	0,06539	0,06511	0,06458	0,07841	0,07829	0,07796	0,07733
34	0,07170	0,06534	0,06510	0,06503	0,06475	0,06423	0,07798	0,07786	0,07753	0,07690
35	0,07137	0,06504	0,06480	0,06473	0,06446	0,06394	0,07762	0,07751	0,07717	0,07655
36	0,07114	0,06483	0,06459	0,06452	0,06425	0,06373	0,07737	0,07725	0,07692	0,07630
37	0,07099	0,06469	0,06445	0,06439	0,06411	0,06359	0,07720	0,07709	0,07676	0,07614
38	0,07074	0,06447	0,06423	0,06416	0,06389	0,06337	0,07693	0,07682	0,07649	0,07587
39	0,07043	0,06418	0,06395	0,06388	0,06361	0,06309	0,07660	0,07648	0,07615	0,07554
40	0,07016	0,06364	0,06341	0,06334	0,06307	0,06256	0,07595	0,07584	0,07551	0,07490
41	0,06985	0,06308	0,06284	0,06278	0,06251	0,06200	0,07527	0,07516	0,07484	0,07424
42	0,06934	0,06215	0,06184	0,06175	0,06149	0,06099	0,07405	0,07394	0,07362	0,07303
43	0,06868	0,06070	0,06043	0,06032	0,06006	0,05957	0,07232	0,07222	0,07191	0,07133
44	0,06857	0,05981	0,05951	0,05937	0,05912	0,05864	0,07119	0,07109	0,07078	0,07121
45	0,06840	0,05938	0,05908	0,05895	0,05870	0,05822	0,07068	0,07058	0,07027	0,06971
46	0,07287	0,06028	0,05997	0,05984	0,05958	0,05910	0,07175	0,07165	0,07134	0,07076
47	0,07413	0,06128	0,06101	0,06084	0,06058	0,06009	0,07300	0,07284	0,07253	0,07194
48	0,07543	0,06239	0,06207	0,06194	0,06167	0,06117	0,07427	0,07416	0,07384	0,07324
49	0,07681	0,06354	0,06321	0,06307	0,06280	0,06229	0,07563	0,07552	0,07519	0,07459
50	0,07826	0,06474	0,06441	0,06427	0,06399	0,06347	0,07706	0,07695	0,07662	0,07600
51	0,07982	0,06603	0,06569	0,06555	0,06527	0,06474	0,07860	0,07848	0,07814	0,07751
52	0,08149	0,06741	0,06707	0,06692	0,06663	0,06609	0,08024	0,08012	0,07977	0,07913
53	0,08328	0,06889	0,06854	0,06839	0,06814	0,06754	0,08200	0,08188	0,08153	0,08087
54	0,08520	0,07048	0,07012	0,06996	0,06969	0,06910	0,08389	0,08377	0,08340	0,08273
55	0,08725	0,07218	0,07181	0,07165	0,07134	0,07077	0,08591	0,08579	0,08542	0,08473
56	0,08946	0,07400	0,07362	0,07346	0,07315	0,07256	0,08809	0,08796	0,08758	0,08687
57	0,09182	0,07595	0,07556	0,07540	0,07507	0,07447	0,09041	0,09027	0,08988	0,08916
58	0,09434	0,07804	0,07764	0,07747	0,07714	0,07652	0,09289	0,09276	0,09236	0,09161
59	0,09709	0,08031	0,07990	0,07972	0,07938	0,07874	0,09560	0,09546	0,09504	0,09428
60	0,09998	0,08271	0,08228	0,08210	0,08175	0,08109	0,09845	0,09830	0,09788	0,09709
61	0,10312	0,08530	0,08486	0,08467	0,08431	0,08363	0,10153	0,10138	0,10094	0,10013
62	0,10636	0,08798	0,08754	0,08734	0,08697	0,08626	0,10473	0,10458	0,10413	0,10329
63	0,11016	0,09112	0,09066	0,09046	0,09007	0,08934	0,10847	0,10831	0,10784	0,10697
64	0,11415	0,09443	0,09394	0,09373	0,09334	0,09258	0,11240	0,11223	0,11175	0,11085
65	0,11847	0,09800	0,09750	0,09729	0,09687	0,09609	0,11666	0,11648	0,11598	0,11505
66	0,12314	0,10186	0,10134	0,10111	0,10068	0,09987	0,12125	0,12107	0,12069	0,11957
67	0,12817	0,10602	0,10548	0,10525	0,10480	0,10395	0,12620	0,12602	0,12547	0,12446
68	0,13363	0,11055	0,10997	0,10973	0,10926	0,10838	0,13158	0,13138	0,13082	0,12976
69	0,13953	0,11542	0,11483	0,11458	0,11409	0,11317	0,13739	0,13719	0,13660	0,13550
70	0,14594	0,12072	0,12011	0,11984	0,11933	0,11837	0,14370	0,14349	0,14287	0,14172
71	0,15289	0,12647	0,12582	0,12554	0,12501	0,12400	0,15054	0,15032	0,14967	0,14846
72	0,16043	0,13270	0,13203	0,13173	0,13118	0,13032	0,15796	0,15773	0,15705	0,15578
73	0,16851	0,13939	0,13868	0,13837	0,13779	0,13667	0,16592	0,16568	0,16496	0,16364
74	0,17716	0,14654	0,14580	0,14547	0,14485	0,14368	0,17443	0,17418	0,17343	0,17203
75	0,18635	0,15415	0,15336	0,15302	0,15237	0,15114	0,18349	0,18321	0,18243	0,18096
76	0,19622	0,16232	0,16149	0,16113	0,16044	0,15914	0,19321	0,19293	0,19209	0,19055
77	0,20678	0,17105	0,17018	0,16980	0,16908	0,16771	0,20361	0,20331	0,20243	0,20080
78	0,21821	0,18050	0,17958	0,17918	0,17842	0,17697	0,21486	0,21454	0,21362	0,21189
79	0,23047	0,19065	0,18967	0,18925	0,18845	0,18692	0,22693	0,22660	0,22562	0,22380
80	0,24359	0,20150	0,20047	0,20003	0,19918	0,19756	0,23985	0,23950	0,23846	0,23655

N.B. — Tali valori vanno moltiplicati per 0,89286 quando uno o più figli, tra quelli considerati nel nucleo familiare, siano invalidi.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 3

IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI DI ATTIVO PER OGNI LIRA
DI CAPITALE

Coefficienti per i quali va moltiplicato il conto individuale dell'iscritto deceduto per determinare l'ammontare della pensione annua ai superstiti. (L'età indicata si riferisce all'iscritto deceduto)

Età	Coefficienti	Età	Coefficienti
25	0,0470	48	0,0568
26	0,0472	49	0,0576
27	0,0474	50	0,0584
28	0,0477	51	0,0593
29	0,0480	52	0,0602
30	0,0483	53	0,0612
31	0,0486	54	0,0622
32	0,0489	55	0,0633
33	0,0492	56	0,0645
34	0,0495	57	0,0657
35	0,0499	58	0,0670
36	0,0503	59	0,0685
37	0,0507	60	0,0701
38	0,0511	61	0,0716
39	0,0516	62	0,0734
40	0,0520	63	0,0753
41	0,0525	64	0,0772
42	0,0531	65	0,0794
43	0,0536	66	0,0818
44	0,0542	67	0,0842
45	0,0548	68	0,0869
46	0,0554	69	0,0899
47	0,0561		

TABELLA 4

QUOTE SUPPLETIVE DI RISCATTO ANNUE ANTICIPATE A CARICO
DELL'ISCRITTO

Età	Per conseguire la pensione all'età di anni					
	70	69	68	67	66	65
55.....	40.602	55.767	74.820	98.940	129.693	169.302
56.....	52.363	70.254	92.902	121.777	158.969	170.367
57.....	65.966	87.232	114.345	149.267	194.856	255.420
58.....	81.908	107.366	140.157	182.964	239.831	317.147
59.....	100.813	131.603	171.797	225.194	297.791	399.615
60.....	123.571	161.312	211.450	279.616	375.225	515.267
61.....	151.467	198.544	262.550	352.324	483.819	689.002
62.....	186.427	246.526	330.821	454.290	646.950	978.890
63.....	231.480	310.630	426.564	607.465	919.146	1.559.164
64.....	291.671	400.530	570.390	863.048	1.464.004	3.301.010
65.....	376.085	535.577	810.374	1.374.652	3.099.540	
66.....	502.889	760.915	1.290.753	2.910.366		
67.....	714.474	1.211.975	2.732.738			
68.....	1.138.005	2.565.951				
69.....	2.409.344					